

COMUNE DI PORZA



Regolamento per la
distribuzione dell'acqua potabile



INDICE

1. NORME GENERALI.....	5
Art. 1 Costituzione.....	5
Art. 2 Definizione del regolamento	5
Art. 3 Compiti dell'azienda	5
Art. 4 Organizzazione	5
Art. 5 Competenze del Consiglio Comunale	5
Art. 6 Competenze del Municipio	5
Art. 7 Obbligo di prelievo	6
Art. 8 Proventi	6
Art. 9 Risultati di esercizio	7
2. EROGAZIONE E QUALITÀ DELL'ACQUA	8
Art. 10 Modo di erogazione	8
Art. 11 Uso dell'acqua.....	8
Art. 12 Forniture speciali.....	8
Art. 13 Pressione e proprietà (qualità).....	8
Art. 14 Limitazione della fornitura	8
Art. 15 Domanda di allacciamento	8
Art. 16 Responsabilità dell'utente.....	9
Art. 17 Prelievo abusivo	9



Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile

Art. 18 Fornitura di acqua temporanea acqua per cantieri.....	9
Art. 19 Obbligo di allacciamento	9
Art. 20 Disdetta dell'utente.....	9
Art. 21 Fornitura d'acqua per scopi speciali	9
3. RETE DI DISTRIBUZIONI	11
Art. 22 Rete di distribuzione / Definizione.....	11
Art. 23 Ampliamento della rete.....	11
Art. 24 Installazione	11
Art. 25 Idranti.....	11
Art. 26 Utilizzazione dei sedimi privati	12
4. ALLACCIAMENTI	13
Art. 27 Allacciamenti/ Definizione.....	13
Art. 28 Installazioni	13
Art. 29 Condizioni tecniche	13
Art. 30 Esecuzione	13
Art. 31 Acquisizione dei diritti di passo	13
Art. 32. Proprietà dell'allacciamento.....	13
Art. 33 Manutenzione e riparazione.....	13
Art. 34 Messa fuori esercizio	14
5. INSTALLAZIONI INTERNE DEGLI STABILI	15
Art. 35 Collaudo.....	15
Art. 36 Controlli.....	15
Art. 37 Prescrizioni tecniche.....	15
Art.38 Manutenzione.....	15



Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile

Art. 39 Impianti di trattamento dell'acqua	15
Art. 40 Pericolo di gelo.....	15
6. CONTATORI	16
Art. 41 Contatore.....	16
Art. 42 Ubicazione	16
Art. 43 Responsabilità.....	16
Art. 44 Prescrizioni tecniche.....	16
Art. 45 Misurazione.....	16
Art. 46 Disfunzioni	16
Art. 47 Lettura contatori	16
Art. 48 Contatori supplementari.....	16
7. FINANZIAMENTO	18
Art. 49 Autonomia finanziaria	18
Art. 50 Tasse.....	18
Art. 51 Costi di allacciamento	21
8. DISPOSIZIONI FINALI	22
Art. 52 Infrazioni	22
Art. 53 Ricorsi.....	22
Art. 54 Entrata in vigore.....	22



1. Norme Generali

- Art. 1
Costituzione** L'azienda dell'acqua potabile di Porza (in seguito denominata Azienda) è istituita in virtù della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907
- Art. 2
Definizione del regolamento** Il presente regolamento, le prescrizioni che ne derivano, le tariffe in vigore, costituiscono le basi giuridiche del rapporto fra l'Azienda ed i suoi acquirenti, in seguito denominati Utenti.
- Art. 3
Compiti dell'azienda** L'Azienda fornisce all'utenza nei limiti della disponibilità l'acqua potabile per uso pubblico, domestico ed industriale alle condizioni del presente regolamento, con suo diritto di privativa su tutto il territorio del Comune.
- La qualità dell'acqua deve soddisfare i requisiti del manuale svizzero delle derrate alimentari.
- L'azienda dipende per il suo approvvigionamento dal bacino acqua potabile di San Rocco, di proprietà della Città di Lugano, (vedi convenzione del 1. settembre 1970), ad eccezione della frazione Resega che è alimentata da una rete della Città di Lugano.
- Art. 4
Organizzazione** Gli organi dell'azienda sono:
- a) il Consiglio Comunale
 - b) il Municipio
 - c) la Commissione Gestione del Consiglio Comunale, che funge da organo di revisione
- Art. 5
Competenze del Consiglio Comunale** Il Consiglio Comunale
- approva i regolamenti dell'Azienda e le sue eventuali modifiche
 - esamina ed approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo
 - decide su tutto quanto non concerne la gestione ordinaria dell'Azienda
 - autorizza il Municipio a stare in lite
- Art. 6** Il Municipio è responsabile di tutta l'amministrazione dell'Azienda e



Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile

- Competenze del Municipio** risponde di fronte a terzi ed in giudizio.
- Provvede al regolare funzionamento tecnico e amministrativo dell'Azienda, propone e fa eseguire tutte le migliorie che si rendono necessarie al buon funzionamento della stessa.
- Inoltre:
- presenta al Consiglio Comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo
 - propone al Consiglio Comunale l'esecuzione di nuove opere e la richiesta di relativi crediti
 - allestisce il regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Comunale
 - fissa le tariffe e le tasse da sottoporre per l'approvazione del Consiglio Comunale
 - può emanare delle direttive per gli installatori concessionari
 - nomina il personale necessario, e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune
 - delibera sugli appalti per le costruzioni e le forniture. Le opere per le forniture richieste per l'ordinaria manutenzione dell'acquedotto sono deliberate ad un installatore concessionario a mezzo pubblico concorso all'inizio di ogni legislatura
 - allestisce e ratifica i contratti d'abbonamento
 - approva le domande per nuovi allacciamenti privati o per il rifacimento di quelli esistenti
 - può decidere in via eccezionale di fornire l'acqua potabile ad immobili fuori dal territorio comunale, mediante, mediante convinzioni sottoscritte fra le parti interessate.
 - Dispone per la lettura dei contatori almeno una volta all'anno (autunno) e per la relative emissione delle fatture.
- Art. 7**
Obbligo di prelievo
- L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua dalla rete comunale. Il commercio dell'acqua è di esclusiva competenza dell'Azienda.
- È vietato ad altri l'acquisto o la vendita nel territorio comunale.
- Art. 8**
Proventi
- I proventi dell'Azienda sono destinati:
- a) al pagamento di interessi ed ammortamenti del debito



Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile

aziendale

- b) al pagamento delle spese di amministrazione, manutenzione e di sorveglianza

Art. 9 Risultati di esercizio

Disavanzi dell'Azienda vengono sopportati dal Comune.



2. Erogazione e qualità dell'acqua

- Art. 10**
Modo di erogazione
- L'acqua è erogata in uno dei seguenti modi:
- **deflusso limitato:** per l'alimentazione di fontane pubbliche, di idranti, nonché per gli altri servizi pubblici
 - **deflusso misurato:** per usi domestici, industriali e commerciali, per cantieri edili, la irrorazione di aree private e per gli edifici pubblici.
- Art. 11**
Uso dell'acqua
- È fatto divieto all'utente di disporre dell'acqua a scopi che non siano quelli previsti nel contratto di abbonamento. È ugualmente fatto divieto di cessione a terzi.
- Art. 12**
Forniture speciali
- Entro i limiti del presente regolamento, l'Azienda può fornire l'acqua a condizioni speciali imposte da particolari esigenze.
- Art. 13**
Pressione e proprietà (qualità)
- In linea generale l'acqua viene fornita in permanenza ed alla pressione della rete.
- L'Azienda non assume nessuna garanzia quanto alla composizione, la durezza, la temperatura e la regolarità della pressione.
- Art. 14**
Limitazione della fornitura
- Gli organi dell'Azienda possono limitare od interrompere temporaneamente la fornitura di acqua nei seguenti casi:
- forza maggiore
 - disturbi d'esercizio
 - carenza d'acqua
 - lavori di manutenzione o di riparazione, oppure lavori di ampliamento degli impianti.
- L'Azienda provvede a limitare la durata massima delle interruzioni. Non assume comunque nessuna responsabilità per eventuali conseguenze negative, non concede risarcimento alcuno e non scarica l'utente dai suoi obblighi verso il servizio. Le limitazioni e le interruzioni prevedibili, vengono portate per tempo a conoscenza degli utenti, richiamando loro il divieto di lasciare collegati ai rubinetti tubi pescanti in acque impure, per evitare aspirazioni e risucchi di impurità nelle condotte.
- Art. 15**
- Per ogni nuovo allacciamento deve essere inoltrata per iscritto



Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile

- Domanda di allacciamento** all'Azienda una domanda di allacciamento corredata dai relativi piani di esecuzione su planimetria ufficiale.
- La concessione dell'autorizzazione di allacciamento è soggetta alle disposizioni del presente regolamento ed alle condizioni tariffarie.
- L'inizio dei lavori di allacciamento può aver luogo solo dopo la concessione dell'autorizzazione.
- L'Azienda può rifiutare l'allacciamento o la fornitura dell'acqua nel caso in cui le installazioni e gli apparecchi non siano conformi alle prescrizioni d'acqua della SSIGA (Società Svizzera dell'Industria del Gas e dell'Acqua).
- Art. 16
Responsabilità dell'utente** L'utente risponde nei confronti dell'Azienda, per tutti i danni da lui causati a seguito di manipolazioni errate, di incuria, nonché di insufficiente sorveglianza e manutenzione delle sue installazioni.
- L'utente è responsabile degli atti dei suoi inquilini ed affittuari e di tutti coloro che egli ha autorizzato nell'utilizzo delle sue installazioni.
- Art. 17
Prelievo abusivo** Che preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a riparare il danno subito dall'Azienda, ed inoltre può essere perseguito penalmente.
- È pure vietato posare derivazioni o prese d'acqua prima del contatore, come pure aprire saracinesche d'arresto piombate.
- Art. 18
Fornitura di acqua temporanea
acqua per cantieri** La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori come pure l'uso degli idranti, necessita di un'autorizzazione da parte dell'Azienda.
- L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. L'utente risponde di ogni eventuale danno.
- Art. 19
Obbligo di allacciamento** I proprietari di stabili sono obbligati ad allacciarsi alla rete dell'Azienda.
- Art. 20
Disdetta dell'utente** L'utente che intende rinunciare definitivamente alla fornitura d'acqua deve comunicarlo all'Azienda per iscritto con un mese di anticipo. L'allacciamento sarà interrotto a spese dell'utente.
- Art. 21
Fornitura d'acqua per scopi speciali** Gli allacciamenti di piscine, di installazioni di raffreddamento, di climatizzazione, di lotto antiincendi (Sprinkler od altri), di irrigazione o per l'uso industriale necessitano di speciale autorizzazione. L'azienda si riserva la possibilità di limitare la portata d'acqua erogata a tali installazioni, oppure di assoggettarla a condizioni



Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile

speciali.

Le piscine devono comunque essere munite di impianto di rigenerazione dell'acqua. Il riempimento delle piscine deve avvenire durante le ore notturne.



3. Rete di distribuzioni

Art. 22
Rete di
distribuzione /
Definizione

La rete di distribuzione è costituita da condotte posate di regola su area pubblica che consentono il trasporto dell'acqua alle installazioni ad esse collegate.

In casi speciali le condotte possono essere posate su fondo privato. In tal caso il proprietario del fondo è tenuto a tollerare la posa di dette condotte. Gli impianti dell'acquedotto comunale sono dimensionati in base al Piano Regolatore; il perimetro del comprensorio di distribuzione deve coincidere con quello della zona edificabile.

La costruzione, la sorveglianza, la manutenzione degli impianti e della rete di distribuzione spettano esclusivamente all'Azienda che ne è l'unica proprietaria.

Art. 23
Ampliamento
della rete

L'Azienda non è obbligata a fornire acqua al di fuori della zona edificabile.

Richieste da parte di privati per l'ampliamento della rete che non assolvono i requisiti del precedente capoverso possono venir accolte soltanto se il o i proprietari prendono a carico tutte le spese relative.

Art. 24
Installazione

L'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche ed i tracciati delle condotte di distribuzione.

Essi sono da installare in conformità delle prescrizioni cantonali e secondo direttive della SSIGA.

Art. 25
Idranti

Conformemente all'art 1 cpv. 2 della legge sulla polizia del fuoco del 13.12.76 l'Azienda provvederà a sue spese alla posa degli idranti, e ne assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni con i relativi costi.

Gli idranti e gli impianti che li alimentano devono essere messi a disposizione dei servizi antiincendio senza limitazioni.

I punti di rifornimento d'acqua devono essere in ogni tempo accessibili. In caso d'incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei servizi.

Solo le persone autorizzate dall'Azienda hanno il diritto di azionare gli idranti, gli sfiatatoi e gli scarichi, di aprire o chiudere le saracinesche.



Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile

Art. 26

Utilizzazione dei sedimi privati

Ogni proprietario è tenuto a concedere all'Azienda sul suo fondo i diritti di passo necessari all'installazione ed alla manutenzione delle condotte, delle saracinesche, degli idranti e di tollerare la posa delle placchette segnaletiche corrispondenti, il tutto nel rispetto dei legittimi interessi del proprietario.

L'Azienda potrà far iscrivere il diritto di servitù a suo favore al Registro Fondiario, e a sue spese.



4. Allacciamenti

- Art. 27
Allacciamenti/
Definizione** L'allacciamento è la tubazione che consente il trasporto dell'acqua dalla rete di distribuzione alla singola proprietà privata o pubblica.
- Art. 28
Installazioni** Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento vengono stabiliti dall'Azienda.
- Di regola, ogni stabile o ogni fondo possiede un proprio allacciamento.
- In casi eccezionali (per es. case a schiera) l'Azienda può autorizzare un solo allacciamento per più proprietà.
- Per lottizzazioni di grandi estensioni possono essere concessi più allacciamenti.
- Art. 29
Condizioni
tecniche** Ogni allacciamento dev'essere provvisorio di un organo di interruzione (saracinesca di entrata) installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, su area di dominio pubblico comunque su area di libero accesso al personale dell'Azienda.
- Art. 30
Esecuzione** L'Azienda esegue le diramazioni della condotta comunale fino al confine delle proprietà per mezzo dell'installatore concessionario. Le diramazioni all'interno della proprietà dovranno essere eseguite da un idraulico diplomato a cura e a spese del proprietario del mappale interessato e con il controllo dell'Ufficio tecnico comunale. L'utente sarà responsabile della manutenzione della condotta d'acqua sulla sua proprietà.
- Art. 31
Acquisizione dei
diritti di passo** L'acquisizione di eventuali diritti di passo necessari attraverso i fondi di terzi, compete al proprietario dello stabile di allacciare.
- La concessione all'allacciamento verrà rilasciata dall'Azienda dopo espletamento di questa formalità.
- Art. 32.
Proprietà
dell'allacciamento** La tratta di tubazione di allacciamento sull'area pubblica rimane di proprietà dell'Azienda.
- Le tratte di allacciamento sull'area privata fino ai contatori che servono le singole proprietà rimangono di proprietà privata.
- Art. 33
Manutenzione e
riparazione** L'utente è tenuto a riparare immediatamente le perdite d'acqua che si verificassero sul proprio allacciamento.



Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile

Il lavoro dovrà essere eseguito da un idraulico diplomato.

La relativa spesa è a carico dell'utente.

Art. 34
Messa fuori
esercizio

In caso di mezza fuori esercizio di un allacciamento, l'Azienda provvede alla separazione della tubazione dalla condotta di distribuzione a spese del proprietario, a meno che venga garantita la riutilizzazione entro dodici mesi.



5. Installazioni interne degli stabili

Art. 35 Collaudo

L'Azienda esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della messa in esercizio.

L'Azienda non assume garanzia alcuna per i lavori eseguiti dopo il contatore e per gli apparecchi posati dall'installatore.

Art. 36 Controlli

L'Azienda deve avere accesso in ogni tempo al contatore ed alle installazioni interne.

In caso di cattiva manutenzione, il proprietario deve, su intimazione dell'Azienda, a far eliminare i difetti entro il termine fissato.

Qualora egli non provveda, l'Azienda può fare eseguire i lavori a spese del proprietario.

Art. 37 Prescrizioni tecniche

Le << Direttive per l'esecuzione delle installazioni di acqua >> della SSIGA sono obbligatorie per l'esecuzione, la modificazione ed il rinnovo delle installazioni e per il loro esercizio.

È prescritta la posa di una valvola di ritenuta dopo il contatore e di un rubinetto di scarico nel punto più basso dell'impianto. La valvola di ritenuta è obbligatoria anche per gli allacciamenti provvisori (cantieri edili ecc).

Per gli allacciamenti esistenti, al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, se ne fossero sprovvisti, la posa della valvola di ritenuta è pure obbligatoria e dovrà essere posata entro il termine che verrà fissato dall'Azienda di volta in volta.

Art.38 Manutenzione

Il proprietario provvede affinché i suoi impianti vengano mantenuti in costante e perfetto stato di funzionamento.

Art. 39 Impianti di trattamento dell'acqua

Sono permessi unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale di sanità e per i quali è stata fatta domanda di autorizzazione oppure notifica di posa al Laboratorio Cantonale d'Igiene.

Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta in entrata atta ad impedire ogni ritorno d'acqua nella condotta di distribuzione.

Art. 40 Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le tubazioni esposte al pericolo di gelo devono venir messi fuori esercizio e vuotati. L'Utente è responsabile di tutti i danni.



6. Contatori

- Art. 41
Contatore** La misurazione dell'acqua a deflusso intermittente viene fatta a mezzo di contatori adeguati.
- L'Azienda fornisce il contatore che resta di sua proprietà assoluta e ne cura la manutenzione.
- Art. 42
Ubicazione** L'Ubicazione del contatore viene stabilita dall'Azienda tenuto conto delle esigenze del proprietario, che deve mettere a disposizione gratuitamente il posto necessario alla posa.
- Il contatore deve essere posato di regola all'interno del fabbricato, al riparo dal gelo ed in luogo facilmente accessibile.
- In via eccezionale, l'Azienda può concedere la posa del contatore all'esterno del fabbricato a condizione che essa avvenga in pozzetto predisposto all'uopo e protetto dal gelo.
- Art. 43
Responsabilità** L'utente risponde di tutti i danni al contatore non dovuti alla normale usura. Egli non deve apportare o fare apportare modifiche al contatore
- Art. 44
Prescrizioni tecniche** Prima e dopo il contatore devono essere posati rubinetti d'interruzione. Per il rimanente devono essere osservate le direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua della SSIGA.
- Art. 45
Misurazione** L'Azienda procede alla revisione periodica dei contatori a sue spese. Qualora l'utente esprima dubbi sull'esattezza delle misurazioni, il contatore viene smontato dall'Azienda e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
- Se le indicazioni del contatore, sollecitano con il 10% della portata nominale rimangono nel limite di tolleranza dei +/- 5% le spese sono a carico dell'utente.
- In caso contrario esse sono da sopportare dall'Azienda, che assicura anche le spese di revisione dell'apparecchio.
- Art. 46
Disfunzioni** In caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quello dell'anno precedente. Le disfunzioni devono essere annunciate subito all'Azienda.
- Art. 47
Letture contatori** La lettura dei contatori viene eseguita una volta all'anno, di regola in autunno.
- Art. 48** Se l'utente desidera posare dei contatori supplementari dopo



Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile

Contatori supplementari

quello principale, ne deve sopportare le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Le prescrizioni tecniche devono essere osservate. L'Azienda ha il diritto, ma non l'obbligo di assumere la lettura di tali contatori. Determinante al fine della misurazione del consumo è la lettura eseguita sul contatore principale fornito e posato dall'Azienda.



7. Finanziamento

Art. 49 Autonomia finanziaria

La costituzione e l'esercizio degli impianti dell'Azienda devono essere per principio finanziariamente autosufficienti. Per la copertura delle spese sono a disposizione le seguenti possibilità di finanziamento.

- sussidi ufficiali
- contributi dei proprietari fondiari alle spese di installazione nel perimetro interessato dell'azzonamento (contributi di miglioria)
- pagamento totale o parziale delle spese di installazione da parte dei proprietari
- tasse di allacciamento e tariffe di utilizzazione
- fatturazioni di prestazioni speciali
- altre partecipazioni di terzi.

Art. 50 Tasse

Le tasse di allacciamento e le tariffe di utilizzazione di regola devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

1. Generalità

La tariffa comprende i seguenti fattori di calcolo:

- a) taxa annuale
- b) taxa per il consumo
- c) tasse per piscine, vasche e fontane
- d) tasse per noli e superfici
- e) tasse di allacciamento

Le fatturazioni vengono eseguite semestralmente (maggio – novembre).

La fattura emessa dopo il primo semestre verrà calcolata sul consumo presunto, ritenuto il consumo dell'anno precedente riportato su sei mesi e maggiorato del 10%. La fattura emessa alla fine del secondo semestre verrà calcolata in base al consumo



Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile

effettivo risultante dalla lettura dei contatori.

Il Municipio è autorizzato a stabilire acconti sulla base di precedenti contratti o secondo una propria valutazione. Le tasse indipendenti dal consumo verranno fatturate alla fine del secondo semestre, rispettivamente pro-rata temporis.

2. Tassa annuale minima

La tassa annuale minima deve essere pagata da ogni utente che dispone di un'allacciamento alla rete dell'acqua potabile, anche nel caso in cui durante l'esercizio annuale, per qualsiasi motivo, non vi sia stato un consumo di acqua potabile.

La tassa annuale viene così stabilita:

- fondi non edificabili
 - Senza destinazione fr. 10.—
 - Orti e giardini con superficie inferiore a mq 350 fr. 20.—
 - Orti e giardini aventi una superficie superiore a mq 350 e inferiore a mq 1000 fr. 30.—
 - Oltre mq 1000, maggiorazione per mq 1000 O frazione in più fr. 7.—
- Fondi edificabili
 - Per ogni locale di abitazione o rustico, inclusi servizi, lavanderia, garage, rifugio centrale termica (esclusi corridoi, solai, legnaie e cantine), per locale fr. 10.—
 - Edifici aventi destinazione mista (abitazione EP, negozi, laboratori ecc.) fr. 150.—
 - Fabbricati o installazioni industriali, artigianali, commerciali fr. 350.—
 - Stalle, edifici o installazioni agricole fr. 20.—

La tassa per i fondi edificabili comprende pure la parte di fondo edibita a orto o giardino. Per piscine, vasche o fontane fanno stato le tariffe previste sub cfr. 4

3. Tassa per il consumo

La tassa per il consumo d'acqua potabile viene fissata a fr. 1.00/mc.



Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile

4. Piscine

Le piscine dovranno disporre di un impianto di depurazione e di ricircolazione. Saranno prelevate le seguenti tasse annuali:

Fr. 5 – per ogni mc, di capienza.

Oltre alla tassa annuale, con la licenza di costruzione, viene prelevata una tassa unica iniziale così stabilita:

Fr. 200.— per piscine fino a 25 mc

Fr. 300.— per piscine da 26 a 50 mc

Fr. 400.— per piscine oltre i 50 mc

5. Uso temporaneo

Per l'uso temporaneo dell'acqua (costruzioni) viene applicata una tassa minima di fr. 200.— per l'allacciamento provvisorio di cantiere (tubazione e spese di allacciamento a carico dell'utente).

Inoltre viene prelevata una tassa di Fr. 0.50 per mc SIA. Il volume in mc SIA verrà calcolato dal tecnico comunale. In casi particolari l'allacciamento potrà essere munito di contatore a spese dell'utente.

6. Noleggio contatori

Il contatore viene fornito dall'Azienda e l'abbonato paga una tassa annuale di noleggio corrispondente alla capacità del contatore. Le tasse sono:

Fr. 30.— per contatore o $\frac{3}{4}$ “

Fr. 40.— per contatore o 1”

Fr. 50.— per contatore o 1 $\frac{1}{4}$ “

Fr. 70.— per contatore o 1 $\frac{1}{2}$ “

Fr. 100.— per contatore o 2”

Oltre o 2” è facoltà del Municipio di stabilire la tassa, al massimo Fr. 500.—

7. Tasse di allacciamento

- Per l'allacciamento alle condutture, diramazioni o installazioni dell'acqua edotto comunale, viene prelevata una tassa di concessi



Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile

one pari al 3^{0/00} commisurata al valore (in base al volume e secondo le norme SIA) delle proprietà servite di acqua potabile (abitazione, box, portici, verande, piscine, ecc., esclusi i lavori esterni di sistemazione, quali muri di cinta e di sostegno, ecc.).

- In caso di sopraelevazione, ampliamenti, sistemazioni, ristrutturazioni e nuove costruzioni o terreni agricoli che diventano edificabili, comportanti un aumento del valore della proprietà, verrà percepito un supplemento della tassa di concessione, sempre del 3^{0/00}, pari alla differenza tra il vecchio e il valore.
- In ogni caso viene prelevata una tassa minima di fr. 400.— (quattrocento), fino ad un massimo di 5000 (cinquemila) per ogni concessione, ivi compresi allacciamenti ai fondi (solo terreni o orti). La tassa sarà fissata dal Municipio al momento della concessione e dovrà essere pagata anticipatamente.
- Deve essere rispettato il principio dell'equivalenza.

Art. 51 Costi di allacciamento

I costi della tubazione di allacciamento della saracinesca d'entrata (detta all'art. 30) sono a carico dell'utente.



8. Disposizioni finali

Art. 52 Infrazioni

Le infrazioni al regolamento di distribuzione dell'acqua ed alle disposizioni emanate in base allo stesso sono punite con multe fino ad un massimo di fr. 10.000.—.

In casi gravi l'Azienda può ridurre la fornitura garantendo comunque l'erogazione del minimo indispensabile per gli usi alimentari e igienici.

Restano riservate le disposizioni cantonali e federali.

Art. 53 Ricorsi

Contro la decisione e le disposizioni dell'Azienda può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Le contestazioni tra utenti ed Azienda sono decise in via di reclamo dal Dipartimento delle Istituzioni. Contro tale decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 54 Entrata in vigore

Il presente regolamento abroga ogni precedente disposizione e annulla il regolamento del 1° gennaio 1971.

Esso entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 13 dicembre 1993 dal Dipartimento delle Istituzioni il 13 aprile 1994.

L'articolo 50 è stato approvato dal Consiglio Comunale il 20 giugno del 1994 e dal dipartimento delle Istituzioni il 22 agosto 1994 (prima modifica).

In seguito è stato nuovamente modificato, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27 maggio 1997 e, dopo la ratifica del Dipartimento delle Istituzioni, Sezioni degli enti locali del 9 settembre 1997, è entrato in vigore il 1° giugno 1997.

Successivamente è stato modificato ed approvato dal Consiglio Comunale in data 15 dicembre 1997. Approvato definitivamente dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali, in data 27 gennaio 1998, è entrato in vigore in data 1° gennaio 1998.

Nuova modifica dell'articolo 50 approvato dal Consiglio Comunale il 10 giugno 2003 e dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione enti locali, in data 13 ottobre 2003, con entrata in vigore il 1° dicembre 2003.